

Esecuzioni a rischio se il mandatario non è nell'albo

La riscossione dei crediti ceduti svolta da banche o da intermediari finanziari

Giovanni Esposito

Dopo i primi isolati pronunciamenti, si consolida l'orientamento (Tribunale di Livorno 3199/2023) che, al fine di promuovere l'esecuzione forzata, il mandatario debba essere iscritto all'albo ex articolo 106 Tub (testo unico bancario, *ndr*). Il tema non è di secondaria importanza, in quanto la quasi totalità dei crediti deteriorati (quelli che i debitori non riescono a ripagare) sono oggetto di cartolarizzazione con cessione a società veicolo (Spv) che provvede alla riscossione dei crediti ceduti.

La questione trae origine dall'evidenza che l'articolo 2, comma 6 della legge 130/1999 (disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), prescrive che i servizi di riscossione dei crediti ceduti possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo, previsto dall'articolo 106 Tub, e che gli altri soggetti che intendono prestare i medesimi servizi chiedono l'iscrizione in tale albo anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 dello stesso articolo, purché possiedano i relativi requisiti.

Tale tesi è rafforzata dalla circolare della Banca d'Italia 288/2015, per cui nell'ambito di cartolarizzazioni aventi a oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'Spv può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'articolo 4, comma 4-ter della legge 130/1999, solo a banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 Tub.

Secondo il Collegio del tribunale toscano a nulla varrebbe l'autorizzazione amministrativa ex articolo 115 Tulp, essendo l'ambito di operatività di tale provvedimento normativamente circoscritto alle sole attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi; né tantomeno può richiamarsi la comunicazione di Banca d'Italia dell'11 novembre 2021 dalla quale si evincerebbe che i servicers (soggetto incaricato alla riscossione dei crediti ceduti) non debbano essere iscritti all'albo ex articolo 106 Tub, in quanto priva di efficacia normativa.

È vero che la Spv non è tenuta all'iscrizione nell'albo previsto dal citato articolo 106 Tub (concludono i giudici), ma per procedere al recupero del credito, di cui si è resa cessionaria, si deve avvalere di uno dei soggetti che lo sia, con compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione e lui solo potrà poi esternalizzare l'attività di recupero crediti a soggetti terzi.

Il Tribunale di Livorno, nel confermare l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo, ha accertato la mancanza legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo al creditore procedente mandatario, ovvero del soggetto giuridico delegato all'incasso, stante l'assenza dell'iscrizione di quest'ultimo all'albo 106 Tub.

© RIPRODUZIONE RISERVATA